

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MATTARELLA**

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	665	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	665	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio (2711) . .	666	
PRESIDENTE	666, 667	
LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	666	
FRANCAVILLA	667	
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		
Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione (544)	670	
PRESIDENTE	670, 672, 673, 674	
GRANATI	670, 671, 673	
COLASANTO, <i>Relatore</i>	670	
		PAG.
ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>		671, 673
FRANCAVILLA		672
ADAMOLI		673
POLANO		673
MACRELLI		673
BOGONI		674
FRUNZIO		674
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		674

La seduta comincia alle 10,15.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mello Grand e Sinesio.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Vidali è sostituito dal deputato Granati.

Discussione del disegno di legge: Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione o di appoggio (2711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio ».

L'onorevole Ruggero Lombardi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2711 concerne il sistema di determinazione dei canoni d'uso e di manutenzione oltre alle quote di spese generali di surrogazione del personale di appoggio da caricare a privati, Enti, Società e pubbliche Amministrazioni, i quali usufruiscono della rete statale e relativi impianti per loro particolari esigenze ed impianti.

Evidentemente non si tratta del modo di determinazione di canoni per la concessione alle aziende telefoniche private e ad altri Enti e privati, in quanto le concessioni sono regolate da capitoli che, nel limite di quanto è compreso nella concessione, costituiscono regola non soggetta a modifiche. Particolarmente la richiesta di un nuovo circuito, implica appoggio su pali, quota partecipazione per la manutenzione delle linee, impiego di personale oltre che di materiale e quindi una quantità di spese generali che, pro quota, vanno rimborsate all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, o all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Per regolare i canoni relativi alle prestazioni e spese di cui sopra, occorre una legge ed infatti con l'articolo 11 della legge 5 aprile 1950, numero 269, si dava facoltà al Governo di provvedere, per cinque esercizi successivi a quello 1948-49, alla fissazione dei canoni, variando sui canoni precedentemente fissati e con possibilità di variare ancora, negli esercizi autorizzati, a seconda delle esigenze nuove e diverse.

Va notato che lo sviluppo dei servizi telefonici e telegrafici e le tecniche nuove, danno maggiore importanza, anche economica, al problema. Attualmente tali canoni portano all'amministrazione un rimborso che va dai due miliardi e mezzo ai tre miliardi. In seguito alla legge 5 aprile 1950, il decreto che approva la tabella dei canoni (decreto Presidenziale) porta la data del 24 gennaio 1953.

Tutto ciò ha portato, per tre anni, una perdita netta dell'Amministrazione poste e telegrafi, che ha dovuto adoperare canoni precedenti e quindi non adeguati al diminuito valore della moneta e all'aumento dei servizi.

Dal 1953 ad oggi, è rimasta in vigore, pur tra notevole cambiamento di costi e di numero di servizi, la tabella del 24 febbraio 1953.

Con il disegno di legge in esame, si vuol dare all'Amministrazione uno strumento per poter seguire le variazioni di prezzi, di servizi, di spese in generale in modo da poter, per un ragionevole periodo che il disegno di legge indica in due anni, proporre tabelle dei canoni a rimborso di spese adeguate a quelle effettive che, per conto di quei terzi, l'Amministrazione deve sopportare. Il codice postale e delle telecomunicazioni, per regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, autorizza il Ministero a stabilire le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione con decreto del presidente della Repubblica, su parere conforme del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei ministri.

Lo stesso sistema viene proposto, col disegno di legge, per i canoni di cui sopra. È stabilito, inoltre, che i decreti presidenziali avranno la durata di due anni, che si ritiene equa, e che le applicazioni dei nuovi canoni avranno sempre inizio con l'inizio dell'anno finanziario successivo alla pubblicazione del decreto e ciò per evidenti ragioni di armonia contabile.

Il disegno di legge, con l'articolo 2, vuol garantire che le interferenze di utilizzazione di terzi sulle linee statali, debba esser fatta secondo unico criterio tecnico e quindi, opportunamente, avoca all'Amministrazione il diritto di decidere sulla qualità e sul modo con cui possano essere applicate nuove apparecchiature e dispositivi.

Con la precedente legge venivano concesse riduzioni dei canoni a metà per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le ferrovie e per la Italcable, mentre venivano ridotti ad un quarto i canoni per servizi al Ministero della difesa e per ferrovie e tranvie ad uso pubblico.

Con l'attuale disegno di legge si prevedono riduzioni sino al cinquanta per cento, per i ministeri dei trasporti e della difesa, in quanto con tali Ministeri c'è un interscambio di servizi che in definitiva riesce di vantaggio per il Ministero delle poste. Tali possibilità di ribassi sono estese anche ad organismi equiparati alle forze armate (N.A.T.O.) nonché alle società concessionarie dei servizi telefonici e telegrafici oltre che all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

È evidente che i rapporti del Ministero con tali Enti consigliano la riduzione che, nella reciprocità e intensità dei rapporti, non pregiudicano e forse servono ad alimentare di più la copertura delle spese oltre che a dare maggiore correntezza nei frequenti e necessari scambi.

Anche per il Ministero dell'interno, dato che espleta molti servizi per il Ministero, si prevede la possibilità di ridurre i canoni sino al cinquanta per cento.

È da tener presente l'articolo 5 del disegno di legge che autorizza l'amministrazione a fissare canoni, senza bisogno di decreto presidenziale, ogni qual volta si tratti di servizi che per la durata, o per il numero delle ore, non possano adeguarsi ad un parametro generale.

Giornali quotidiani, agenzie di stampa e società concessionarie dei servizi di stampa godevano, per la legge 1° agosto 1949, n. 482, di agevolazioni fisse.

Si è ritenuto opportuno adeguare la situazione con quella di ogni altro utente, concedendo un ribasso del cinquanta per cento e concedendo altresì la facoltà al Ministero di esentare giornali, agenzie di stampa, servizi telegrafici di stampa, dal canone di concessione di cui ai capitoli ad Enti assistenziali e di beneficenza.

Infine, molto opportunamente, il disegno di legge non richiede più, che il concessionario abbia la cittadinanza italiana. Gli interscambi commerciali, le associazioni di industriali, hanno assunto dimensioni che tendono sempre più a superare i confini nazionali e non è opportuno impedire che una eventuale azienda industriale straniera, che abbia nel nostro Paese i suoi impianti e la sua rete commerciale, possa fruire degli stessi collegamenti telefonici e telegrafici di ogni altra azienda, che operi nel nostro territorio.

Conseguentemente opportuno è il disegno di legge, nel suo contenuto e nel suo indirizzo, ed il Relatore ne propone l'approvazione agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCAVILLA. Abbiamo manifestato la nostra opposizione a questo provvedimento, perché grava, e pesantemente, sui giornali, sulla stampa in genere e sul costo stesso della stampa. Nel frattempo sono intervenuti, a quanto sappiamo, accordi tra il Governo e la federazione degli editori e la federazione della stampa. Noi avremmo voluto chiedere che quel 75 per cento fosse portato a 80 per cento. Però, a seguito della notizia di questi accordi e poiché già la questione è giunta a una soluzione, che in certo modo è anche soddisfacente per i giornali, aderiamo al provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli uno, due, tre, quattro, cinque, e sei, non sono stati presentati emendamenti, ne dò lettura e li porrò, successivamente, in votazione.

ART. 1.

I canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica, di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i canoni per la manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche ed apparati telegrafici per conto di altre Amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonché le quote di spese generali, di surrogazione del personale e di appoggio previste dalle norme in vigore, sono stabiliti con la procedura prevista dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di determinazione dei canoni e delle quote di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione della presente legge medesima.

La decorrenza delle eventuali successive variazioni non può essere anteriore a due esercizi finanziari da quella dell'ultima determinazione.

(È approvato).

ART. 2.

Sulle linee di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, od a questa affidate in manutenzione, possono essere applicati esclusivamente apparecchiature e dispositivi approvati in via preventiva dall'Amministrazione stessa.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Il rilascio dell'autorizzazione per l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi predetti è di esclusiva competenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed è subordinato alla assunzione dell'obbligo di osservare le prescrizioni tecniche da essa stabilite.

(È approvato).

ART. 3.

I canoni indicati nel precedente articolo 1 possono essere ridotti fino ad un massimo del 50 per cento per i Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa, per gli Enti ed Organizzazioni che hanno diritto ad un trattamento analogo a quello delle Forze armate italiane in base ad accordi internazionali, nonché per le Società concessionarie dei servizi telegrafici ad uso pubblico.

Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie dei servizi telefonici ad uso pubblico i canoni stessi possono essere ridotti oltre il limite anzidetto.

La concessione delle riduzioni indicate nei commi precedenti è subordinata alla condizione che le Amministrazioni, Enti, Organizzazioni e Società interessati applichino all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso di cessione in uso di collegamenti telegrafici e telefonici di loro proprietà, aventi la stessa costituzione e le medesime caratteristiche tecniche, o per altre prestazioni di servizi rese a carattere temporaneo o permanente, aliquote base non superiori ed identiche riduzioni.

(È approvato).

ART. 4.

I canoni di manutenzione delle palificazioni e dei circuiti aerei sono comprensivi delle spese occorrenti per la rimozione dei guasti e per la ordinaria manutenzione, ivi inclusi il taglio delle piante ingombranti, la regolazione dei fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori.

Non sono invece comprese nei predetti canoni, e vanno liquidate a parte:

a) le spese per eventuali spostamenti, modificazioni o riparazioni delle linee che si rendano necessarie per esigenze proprie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o che derivino dalla esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o dall'applicazione degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni,

approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

b) le spese di riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito od a fatto non imputabile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) le spese occorrenti per il cambio dei conduttori, portaisolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e regolare esercizio;

d) le maggiori spese occorrenti per la manutenzione di tronchi di linee speciali, intesi come tali quelli sui quali non risultino posati conduttori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nella determinazione della quota di spese di cui alla lettera d), si tiene conto dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione nei casi in cui i tronchi speciali siano notevolmente distanti dalle linee di proprietà dell'Amministrazione stessa o risultino, per ragioni topografiche o di altro genere, difficilmente accessibili al personale di manutenzione.

Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), sono inoltre a carico degli interessati le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

(È approvato).

ART. 5.

I canoni di manutenzione di cui all'articolo 1 sono applicabili solo quando la manutenzione è affidata all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con carattere di continuità e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi minori sono rimborsate le spese a piè di lista, al cui importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati conduttori di proprietà di più enti o privati, l'intero canone di manutenzione della palificazione è corrisposto all'Amministrazione dal proprietario della palificazione.

I proprietari dei singoli conduttori corrispondono direttamente all'Amministrazione il canone di manutenzione relativo ai conduttori stessi.

(È approvato).

ART. 6.

L'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo e di canali telegrafici in armonica è concesso di regola per un periodo non minore di 30 giorni.

L'uso dei circuiti e dei canali ha di norma carattere di continuità per tutte le 24 ore: solo in casi eccezionali può essere concesso per talune ore della giornata con un minimo di un'ora continuativa.

Il canone di uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo e di canali telegrafici in armonica, per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere, è corrisposto per intero.

Per i collegamenti dati in uso per periodi minori di 8 ore giornaliere, si applica un ottavo del canone base previsto per 24 ore, moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione ed aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

Per le cessioni in uso di collegamenti interurbani di durata inferiore ai 30 giorni, il canone previsto in base ai commi precedenti è maggiorato del 50 per cento; tale maggiorazione non si applica alle Amministrazioni militari. Per le cessioni, invece, di collegamenti urbani, di durata sempre inferiore ai 30 giorni, il relativo canone verrà stabilito in maniera forfettaria.

I concessionari di comunicazioni telegrafiche urbane ed interurbane ad uso privato, comunque realizzate, sono tenuti a corrispondere un canone di concessione ai sensi dell'articolo 171 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Detto canone viene stabilito con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di Amministrazione.

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 7:

« Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle Società concessionarie dei servizi telegrafici di stampa, possono essere concesse, con le modalità di cui all'articolo 1, riduzioni sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani, fino ad un massimo del 50 per cento.

Gli stessi giornali quotidiani ed agenzie di stampa nonché i Comuni e gli Enti assistenziali e di beneficenza legalmente riconosciuti possono essere esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge ».

All'articolo 7 sono stati presentati due emendamenti sostitutivi da parte del Governo. Un primo emendamento sostituisce il primo comma dell'articolo 7 con il seguente:

« Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle società concessionarie dei ser-

vizi telegrafici di stampa è concessa la riduzione del 75 per cento sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione. —

(È approvato).

Un secondo emendamento presentato dal Governo sostituisce al secondo comma le parole « possono essere esonerati » con le altre: « sono esonerati ».

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel nuovo testo emendato e lo pongo in votazione nel complesso:

« Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle Società concessionarie dei servizi telegrafici di stampa è concessa la riduzione del 75 per cento sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani.

Gli stessi giornali quotidiani ed agenzie di stampa nonché i Comuni e gli Enti assistenziali e di beneficenza legalmente riconosciuti sono esonerati dalla corresponsione del canone di cui all'articolo 6 della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione successivamente i restanti articoli sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 8.

Per la concessione in uso delle linee e dei canali di cui all'articolo 1 della presente legge, può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

(È approvato).

ART. 9.

Per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge fino a quando non saranno applicati i nuovi canoni e quote stabiliti dalla presente legge stessa, resta invariata la misura dei canoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338, e quella delle quote stabilite dalla legge 24 febbraio 1953, n. 95, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708.

Resta altresì invariata fino all'applicazione dei nuovi canoni la misura dei canoni stabiliti dalle convenzioni con i concessionari di comunicazioni telegrafiche ad uso privato comunque realizzate.

(È approvato).

ART. 10.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione (544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta la Commissione decise di chiedere il parere della Commissione lavoro. Questo però non è stato ancora dato. Penso che sia opportuno ora proseguire egualmente l'esame del disegno di legge, anche perché sono passati due o tre mesi. Vorrei comunque conoscere, in proposito, il parere degli onorevoli commissari.

GRANATI. Come ha ricordato l'onorevole Presidente, noi abbiamo chiesto, in una precedente seduta, il parere della Commissione Lavoro. La nostra richiesta non aveva un valore puramente formale, ma era di ordine sostanziale.

Infatti, fu avanzata, dalla nostra parte, la necessità di coordinare tutta la materia delle assuntorie, inserendo questa materia nel quadro di un settore più generale, allora in esame al Parlamento: quello degli appalti. La necessità di questo coordinamento era assolutamente evidente.

D'altra parte, gli emendamenti presentati recentemente dal Governo al provvedimento, sono intesi a correggere alcuni aspetti del disegno di legge in materia previdenziale, assistenziale ecc. Per questi motivi, i limiti da noi denunciati, per quanto riguarda questo progetto di legge, sono assolutamente validi e resta ferma la nostra richiesta, anche perché il Governo, con la presentazione degli emendamenti di cui sopra, non ha integrato

assolutamente il disegno di legge stesso, nel senso da noi auspicato.

In altri termini, con questo disegno di legge veniamo a consolidare e ad allargare il sistema della assuntoria, affermando una tendenza assolutamente contraria a quanto la Camera ha discusso ed approvato in materia di appalto.

Pertanto, giunti a questo punto, riteniamo opportuno suggerire alla Presidenza della Camera la necessità di discutere questo disegno di legge a Commissioni riunite (Commissione Trasporti e Commissione Lavoro) allo scopo di garantire una certa omogeneità di decisione e di indirizzo in una materia affine a quella dell'appalto. Altrimenti si correrebbe il rischio di decidere in maniera contraddittoria su due materie che, lasciando da parte ogni disquisizione giuridica sulla figura dell'appalto e su quella dell'assuntoria, in sostanza sono analoghe.

Se la nostra richiesta non dovesse essere accolta, ci troveremmo di fronte ad una situazione abbastanza grave e saremmo quindi costretti a chiedere il rinvio in Aula della discussione di questo disegno di legge. Noi ci rendiamo conto che la materia ha bisogno di una sua regolamentazione, ma questa esigenza non può costringerci a decidere in maniera difforme e contraria all'indirizzo che faticosamente si è conquistato e sul quale la Camera è intervenuta, in questi ultimi anni, positivamente.

Del resto la richiesta della discussione a Commissioni congiunte non è nuova perché alla medesima procedura si è fatto ricorso in occasione della discussione relativa alla estensione delle norme di equo trattamento a favore dei dipendenti dei servizi di trasporto in concessione. Nel caso, ripeto, questa nostra richiesta dovesse incontrare degli ostacoli, per le ragioni accennate saremmo costretti a chiedere il rinvio del provvedimento in Aula.

Mi permetto ricordare, infine, che si potrebbe adottare la stessa procedura seguita in ordine al provvedimento relativo alle assuntorie delle ferrovie dello Stato, materia nella quale, sia pure con una forma particolare, si è trovato il modo di stabilire un certo rapporto di dipendenza tra le assuntorie dei dipendenti dello Stato attraverso la costituzione degli albi.

COLASANTO, *Relatore*. Mi sembra, signor Presidente, che in questo disegno di legge, dopo gli emendamenti recentemente presentati dall'onorevole rappresentante del Governo, siano accolti i desideri espressi dal-

l'una e dall'altra parte politica di questa Commissione. Voglio dire cioè che in esso sostanzialmente si tiene oggi conto di quell'indirizzo che si era delineato in seno alla Commissione Lavoro quando si discusse la legge relativa al divieto di sub-appalto. C'è inoltre da rilevare che gli emendamenti presentati tengono conto anche delle disposizioni relative alle assuntorie delle ferrovie dello Stato.

Perciò credo che oggi si possa andare avanti nella discussione, tenendo presente quanto è stato codificato nel campo delle assuntorie delle ferrovie dello Stato, nella speranza che, attraverso la discussione e l'accoglimento degli emendamenti governativi e di iniziativa parlamentare, si possa giungere ad una soluzione del problema che sia la più vicina possibile a quella raggiunta nel settore delle assuntorie dello Stato.

GRANATI. Il collega Colasanto ricorderà che la prima volta che abbiamo aperto la discussione su questa materia l'onorevole rappresentante del Governo, confortato, se non erro, in questo parere anche dall'opinione della Presidenza, ritenne necessario ed opportuno rivedere il provvedimento, ragione per la quale il disegno di legge avrebbe dovuto essere ritirato con l'impegno a presentarne uno nuovo che contenesse anche alcuni emendamenti correttivi di materie specifiche. Il disegno di legge promesso non venne però presentato, sicché oggi siamo stati qui convocati per esaminare numerosi nostri emendamenti, già presentati da 7 o 8 mesi, insieme con quelli proposti ora dal Governo.

In quella sede chiedemmo anche il parere della Commissione Lavoro, ma fino ad oggi, purtroppo, non è stato espresso. Sicché oggi, onorevoli colleghi, ci troviamo di nuovo riuniti per discutere sulla vecchia posizione, quella cioè che lo stesso rappresentante del Governo aveva ritenuto, ad un certo punto, difficile a mantenersi perché evidentemente in contrasto con la legislazione che si andava determinando nel campo dell'appalto.

Il problema non è costituito dalla concessione di 12 o 15 giorni di ferie, ma dall'articolo 1 nel quale viene codificato il sistema delle assuntorie. Infatti, mentre in precedenza noi avevamo stabilito per le aziende l'obbligo di abolire l'eventuale attribuzione di assuntorie, con l'articolo 1 di questo provvedimento viene a ripristinarsi il sistema delle assuntorie. Questo è principio veramente pericoloso, onorevoli colleghi, e se si continuerà di questo passo si arriverà a un punto tale da non capirci più niente.

Non credo che si possa legiferare in contrasto a tutta una tendenza che faticosamente, e non solo per merito nostro ma per merito di tutte le parti politiche, si sta determinando nel Parlamento in materia di legislazione del lavoro. Perché la nostra Commissione dovrebbe ora mantenere un atteggiamento contraddittorio con quello espresso in occasione della discussione sulla estensione dell'equo trattamento al personale delle linee extra urbane? In quella occasione, infatti, abbiamo inteso consolidare in modo particolare è speciale un certo rapporto di lavoro, trattandosi di un servizio di pubblico interesse.

Mi pare quindi che, con il consolidamento del sistema delle assuntorie, la nostra Commissione vada a ritroso, non affermi il principio della specializzazione di questo tipo di rapporto di lavoro, ma al contrario ne escluda le premesse. La discussione di questo provvedimento da parte delle due Commissioni congiunte servirebbe, non già ad avere dei particolari lumi in materia, ma a seguire un criterio di omogeneità nei confronti della restante parte della legislazione del lavoro. Sotto questo aspetto la competenza in sede primaria della Commissione Lavoro congiuntamente a quella della Commissione Trasporti mi pare inoppugnabile.

Se la nostra richiesta non dovesse essere accolta, non ci resterebbe altro che chiedere la rimessione in Aula del provvedimento, alternativa quest'ultima che non vorrei suonasse, per così dire, frontale. Ossia la richiesta di rimessione in Aula non deve essere considerata come una alternativa alla posizione governativa, ma invece come un atto positivo inteso a stimolare un certo tipo di legislazione, sul quale la maggior parte di noi si è dimostrata d'accordo.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Onorevoli colleghi, la decisione di porre all'ordine del giorno questo argomento è dovuta alle pressioni e sollecitazioni pervenute da ogni parte d'Italia. Ne abbiamo ricevute dalla Sicilia, dalla Calabria, anche dalla Sardegna, dove hanno preso visione del nuovo testo che, come ricorderete, fu presentato alla Commissione sin dal 4 febbraio 1960.

In linea di massima, gli interessati ritengono questo nuovo testo, almeno per il momento, sufficiente a soddisfare le loro esigenze e le loro aspettative. Noi, naturalmente, facendoci forti di questo desiderio e di questa soddisfazione degli interessati, abbiamo mandato avanti questo problema perché venga al più presto risolto, nel migliore dei modi.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Ora, per quanto si riferisce alla osservazione fatta dall'onorevole Granati, io debbo dire che il nuovo testo, quale potrebbe risultare dall'accoglimento degli emendamenti presentati dal Governo al primo progetto di legge, contribuirà a dare un volto a queste assuntorie, un volto che, per ora, non hanno.

Come è già stato detto, in questo testo si è provveduto a seguire, per le assuntorie in concessione, gli stessi criteri seguiti per le assuntorie delle ferrovie dello Stato.

Per conseguenza noi non possiamo accettare la tesi dell'onorevole Granati, che si dichiara favorevole al provvedimento sulle assuntorie delle ferrovie dello Stato mentre esprime parere negativo per il provvedimento che riguarda le assuntorie in concessione, ben sapendo che sono stati seguiti gli stessi criteri. Difatti, le norme riguardanti le assuntorie delle ferrovie dello Stato, le troviamo intatte in questo nuovo disegno di legge.

Debbo anche osservare che, per quanto riguarda la questione degli appalti, mi sembra che il problema sia già stato superato, in quanto nella legge sugli appalti — alla quale il Senato, come ricorderete, apportò non poche modifiche — rientrano le assuntorie come veri e propri appalti che la legge Maglietta ben stabilisce.

D'altra parte poi, la stessa legge prevede, all'articolo 8, che per ciò che si riferisce agli appalti delle società statali e anche delle amministrazioni parastatali, dovrà uscire, entro il prossimo novembre, un decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce quali di questi appalti possono essere mantenuti dalle aziende di Stato o dalle aziende controllate dallo Stato. Perché io credo che, col passare degli anni, gli appalti abbiano perduto la loro prerogativa e si sia stabilita una forma che, gradualmente, rientra nelle assuntorie.

Di conseguenza pregherei questa Commissione, di fronte ai benefici che questa legge prevede a favore della categoria, di procedere alla sua approvazione. Non dimentichiamo che è un problema che si protrae da due anni e mezzo. Se poi la Commissione è di parere contrario, noi non possiamo farci nulla, ma non possiamo non insistere nell'esame e nell'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la proposta Granati, vorrei sentire il parere degli altri Commissari.

FRANCAVILLA. Mi pare che il regolamento prevede, nel nostro caso, la necessità della riunione congiunta e la possibilità di

decidere su questo argomento, da parte delle singole Commissioni.

PRESIDENTE. Vorrei meglio precisare questo punto del regolamento. La Presidenza della Camera stabilisce l'assegnazione di una proposta o disegno di legge a una determinata Commissione, in sede referente o legislativa. Stabilisce anche quali sono i pareri necessari di altre Commissioni.

La stessa Presidenza della Camera stabilisce se una Commissione deve deliberare da sola o congiuntamente con un'altra.

La Presidenza, nel caso in specie, ha assegnato il disegno di legge alla competenza primaria della nostra Commissione, con il parere della IV, V e XIII Commissione.

L'articolo 37 del regolamento interno prevede tre ipotesi di conflitti di competenza tra Commissioni.

Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame, sia di competenza di un'altra Commissione, può domandare alla Camera che sia rinviato all'esame della Commissione stessa.

Se una Commissione su un argomento di sua competenza, ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

Il terzo caso è il seguente: sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

Ora, onorevoli colleghi, l'accordo di entrambe si stabilisce attraverso una votazione delle due Commissioni. Prima dobbiamo, quindi, votare noi, anche perché una proposta in questo senso è stata fatta dall'onorevole Granati, e poi invitare la Commissione Lavoro a pronunciarsi.

FRANCAVILLA. Il caso può anche essere risolto diversamente. In questo momento noi potremmo, sulla base di un rinvio puro e semplice, incaricare il Presidente della Commissione di far presente al Presidente della Camera che nuovi elementi sono intervenuti durante la discussione, in modo da lasciare alla Presidenza della Camera la possibilità di decidere circa l'opportunità di assegnare il disegno di legge all'esame delle Commissioni congiunte Trasporti e Lavoro.

PRESIDENTE. La decisione della nostra Commissione, onorevole Francavilla, è tuttavia da ritenere sempre preliminare. Io non so quale potrebbe essere la volontà di tutta la Commissione su questa richiesta, ma mi sembra doveroso, però, come Presidente, ascoltarne il pensiero in quanto la richiesta potrebbe venire da un solo deputato mentre la

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

restante parte di essa potrebbe avere un orientamento contrario.

ADAMOLI. Noi ci rivolgiamo a lei, signor Presidente, e non alla Commissione.

PRESIDENTE. Se la Commissione non si dichiara d'accordo, onorevole Adamoli, io non posso fare alcun passo presso la Presidenza della Camera.

ADAMOLI. Questa procedura mi sembra un po' straordinaria.

POLANO. Quando il Presidente della Camera assegnò alla nostra Commissione questo disegno di legge in sede legislativa esisteva una determinata situazione; ora, a distanza di mesi, la situazione è mutata in quanto nel frattempo è stata approvata dal Parlamento una legge che affronta tutto il problema dell'appalto.

Allora, stando così le cose, è evidente che della nuova situazione si dovrà tener conto. Perciò noi chiediamo che il Presidente della Commissione faccia i passi necessari presso il Presidente della Camera. Il Parlamento, infatti, ha approvato una legge ed ora la nostra Commissione sta per discuterne ed approvarne un'altra che è in contrasto con la precedente, di cui scardina i punti fondamentali.

Al punto in cui siamo giunti non credo che si renda necessario un voto da parte della Commissione ma soltanto un passo di questo genere presso il Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Il fatto che nel frattempo sono intervenute altre leggi, onorevole Polano, non implica assolutamente che a deliberare debbano essere le due Commissioni riunite, soprattutto in considerazione del fatto che la Commissione Trasporti ha la possibilità di valutarle. Eventualmente troverei più giustificata l'alternativa prospettata dall'onorevole Granati di fare decidere, cioè, alla Camera in seduta plenaria, ottenendosi così una maggiore solennità ed un maggiore impegno. Mi rifiuto, come Presidente della Commissione Trasporti, di giungere alla conclusione, veramente aberrante, cui porterebbe il suo ragionamento, onorevole Polano, secondo la quale la nostra Commissione, senza la partecipazione di quella del Lavoro, non sarebbe in condizione di deliberare in armonia con la legislazione vigente e con quella recentissima.

ADAMOLI. Noi chiediamo anche di sollecitare il parere della Commissione Lavoro.

PRESIDENTE. In questo caso, si potrebbe rinviare la discussione di questo provvedi-

mento con l'invito alla Commissione Lavoro di farci pervenire al più presto il suo parere.

GRANATI. Mi consta che sin dal settembre scorso due colleghi, e precisamente gli onorevoli Buttè e Maglietta, hanno chiesto in sede di Commissione Lavoro che questo provvedimento venisse messo in discussione per esprimere il parere su di esso.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi permetto di esprimere il parere mio personale sulla questione.

Per quanto riguarda l'affermazione dell'onorevole Polano c'è da dire che ci troviamo di fronte ad una situazione un po' curiosa. Perché, infatti, quando fu approvata la legge sugli appalti, che, se non erro, è posteriore a quella relativa alle assuntorie, non si è sentita la necessità di codificare la soppressione delle assuntorie stesse, perché contrastanti con la legge sugli appalti? In quella occasione, onorevoli colleghi, nessuno ha messo in dubbio la legalità delle assuntorie oggi tanto contestata.

Inoltre mi permittò di osservare che, mentre ieri la legge sulle assuntorie delle ferrovie dello Stato, come è stato riconosciuto anche da alcuni colleghi presenti, è stata ritenuta giusta perché rispondente alle esigenze delle ferrovie dello Stato, oggi non si vuole estendere il medesimo sistema — e non se ne comprende il motivo — alle ferrovie in concessione.

Se un sistema va bene per un tipo di azienda può andar bene anche per un tipo analogo.

GRANATI. Ma non esiste alcuna analogia nel caso specifico, onorevole Sottosegretario.

MACRELLI. La Presidenza della Camera, nell'assegnare questo provvedimento all'esame della nostra Commissione in sede legislativa, ha accennato anche alla necessità dell'intervento di due Commissioni per l'espressione del relativo parere.

Ora, secondo il Regolamento, le Commissioni devono esprimere il loro parere entro otto giorni e qualche volta si arriva addirittura ad attendere un anno.

Il Presidente della Camera ha già emesso la sua decisione, che può essere modificata soltanto attraverso un deliberato della nostra Commissione. Se la nostra Commissione ritiene opportuno di chiedere la collaborazione di un'altra Commissione per poter deliberare, è evidente che tale decisione deve essere sottoposta alla Presidenza della Camera perché soltanto a quest'ultima spetta il diritto di convocare due Commissioni per decidere su un determinato oggetto.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

La proposta che ha fatto il Presidente mi sembra utile. Noi dovremmo sollecitare la Commissione Lavoro perché esprima il proprio parere, al più presto. Nel frattempo però il nostro Presidente potrebbe fare un passo ufficioso presso la Presidenza della Camera per una decisione in merito alla riunione congiunta.

BOGONI. Onorevoli colleghi, mi sembra che sia conveniente concludere questa discussione. La conclusione, ovviamente, non può essere quella di continuare i lavori, perché si arriverebbe a un esito negativo. Noi dobbiamo impedire che il provvedimento torni in Aula.

La soluzione più logica è quella di sollecitare il parere della Commissione Lavoro.

Propongo perciò di sospendere, oggi, i lavori, in attesa della decisione della Commissione Lavoro. Sono anche d'accordo col collega Macrelli di pregare il nostro Presidente di fare i passi necessari presso il Presidente della Camera, per ottenere una riunione congiunta.

FRUNZIO. Sono d'accordo sulla proposta di sospensione dei lavori in attesa del parere della Commissione Lavoro, parere che, naturalmente, dovrebbe essere sollecitato.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione ritiene opportuno attendere il parere della Commissione Lavoro, che verrà ulteriormente sollecitato, la discussione del disegno di legge si intende rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio » (2711):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Armani, Armato, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Concas, Francavilla, Frunzio, Gelter Wondrich, Granati, Lombardi Ruggero, Macrelli, Marchesi, Mattarella, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Sammartino, Schiano, Tonetti e Viale.

Sono in congedo:

Mello Grand e Sinesio.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
